

SCHEDA PROCEDIMENTI PENALI PER CRIMINI DI COLLABORAZIONISMO

COLLOCAZIONE ARCHIVISTICA

AdS Torino - Sezioni Riunite, Corte d'Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 239

Istoreto - Fondo sentenze magistratura piemontese (sentenza).

SEZIONE 1: ESTREMI DEL PROCEDIMENTO

ORGANO GIUDICANTE / SENTENZA

Autorità giudiziaria: Corte d'Assise Straordinaria di Torino – Sez. 1°

Composizione del Collegio:

Presidente: Dott. Raffaele Ruggiero

Giudici popolari: Leopoldo Zaramella, Tillo Ticciati, Alessandro Rigo, Carlo Vietti

Procura del Re di Torino:

PM: Avv. Ettore Fortini

N. fascicolo: RG. N. 153/1945

Sentenza: n. 76 del 20.09.1945

IMPUTATI

Numero complessivo imputati: 1

Tot. uomini: n. 1

Tot. donne: n. 0

Imputato: Ovidio Meoni

Genere: uomo

Data e luogo di nascita: 01.03.1920 - Castiglion Fiorentino (AR)

Residenza: Torino, via Campana n. 27

Cittadinanza: italiana

Stato civile: celibe

Fascia d'età al momento del fatto: 20-30

Rapporti con il Pnf: dato non disponibile

Rapporti con il Pfr: dato non disponibile

Occupazione: studente universitario (scienze coloniali a Napoli)

Status: milite annonario nella Gnr

Altri dati biografici: riformato dalla marina

PARTI LESE

Numero complessivo parti lese: 9

Tot. uomini: n. 7

Tot. donne: n. 2

Tot. collettività: n. 0

Tot. tipologia (status): 5 civili, 4 partigiani

Parte lesa n. 1: Carlo Locatelli

Genere: uomo
Data e luogo di nascita: 23.09.1914 - Alagna Lomellina (PV)
Residenza: Santena, via Cavour n. 24
Fascia d'età al momento del fatto: 30-40
Occupazione: commerciante
Status: civile
Altri dati biografici: vittima di espropri

Parte lesa n. 2: Piero Carretto

Genere: uomo
Data e luogo di nascita: Santena (TO)
Residenza: Santena
Cittadinanza: italiana
Fascia d'età al momento del fatto: 30-40
Occupazione: commerciante
Status: civile
Altri dati biografici: vittima di espropri

Parte lesa n. 3: Mario Magroni

Genere: uomo
Data e luogo di nascita: Torino
Residenza: Torino, via della Rocca n. 41
Cittadinanza: italiana
Fascia d'età al momento del fatto: 20-30
Occupazione:
Status: partigiano
Altri dati biografici: vittima di torture

Parte lesa n. 4: Federico Magroni

Genere: uomo
Data e luogo di nascita: Torino
Residenza: Torino, via della Rocca n. 41
Cittadinanza: italiana
Stato civile: 1 figlio
Fascia d'età al momento del fatto: 50-60
Status: partigiano
Altri dati biografici: vittima di torture

Parte lesa n. 5: Antonietta Minetto

Genere: donna
Data e luogo di nascita: Torino
Residenza: Torino, via della Rocca n. 41
Cittadinanza: italiana
Stato civile: 1 figlia
Fascia d'età al momento del fatto: 50-60
Status: civile
Altri dati biografici: vittima di torture

Parte lesa n. 6: Giovanni Giachino

Genere: uomo
Data e luogo di nascita: Torino
Residenza: Torino
Cittadinanza: italiana
Stato civile: coniugato, 1 figlio
Fascia d'età al momento del fatto: 50-60
Occupazione: parrucchiere teatrale
Status: civile

Altri dati biografici: vittima di torture

Parte lesa n. 7: Caterina Vil Giachino

Genere: donna

Data e luogo di nascita: Mosbach (Germania)

Residenza: Torino

Stato civile: coniugata, 1 figlio

Fascia d'età al momento del fatto: 50-60

Occupazione: casalinga

Status: civile

Altri dati biografici: vittima di torture

Parte lesa n. 8: Alfredo Raineri

Genere: uomo

Data e luogo di nascita: Saluzzo (CN)

Residenza: Torino

Cittadinanza: italiana

Fascia d'età al momento del fatto: 30-40

Occupazione: decoratore

Status: partigiano

Altri dati biografici: vittima di torture

Parte lesa n. 9: Giovanni Rigo

Genere: uomo

Data e luogo di nascita: Chieri (TO)

Residenza: Torino

Cittadinanza: italiana

Fascia d'età al momento del fatto: 40-50

Occupazione: impiegato

Status: partigiano

Altri dati biografici: vittima di torture

PRINCIPALI FATTI CONTESTATI NEL PROCESSO

Data e luogo del fatto: dal 08.09.1943 sino alla Liberazione, Piemonte

Tipologia: persecuzione antipartigiana, rastrellamento, sevizie, estorsione.

Descrizione sintetica: l'imputato è accusato di aver favorito le operazioni militari del nemico e tenuto con esso intelligenza procedendo all'arresto di numerosi patrioti che, dopo essere stati torturati e sevizati, venivano consegnati alle autorità nazi-fasciste per la loro uccisione e il loro internamento in Germania. È inoltre accusato di aver, in Santena, in concorso con certo Gianni non meglio identificato, minacciato con le armi i commercianti Carlo Locatelli e Pietro Carretto, costringendoli a firmare una dichiarazione con cui ammettevano di rifornire i partigiani con carne di bovini macellati clandestinamente. Infine, è accusato di avere, nelle medesime circostanze del fatto precedente ed in concorso con tale Gianni, abusando delle sue funzioni di milite confinario assegnato temporaneamente al servizio annonario, costretto Locatelli e Carretto a consegnargli 50.000 lire minacciandoli di denunciarli alle autorità nazi-fasciste come favoreggiatori di partigiani e di incendiare le loro case.

SEZIONE 2: DENUNCIA, ARRESTO, INDAGINI.

Denuncia:

Tipologia: collettiva

Data: 26.06.1945

Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Torino

Nominativo / Autorità denunciante: Polizia del Popolo di Torino

Tipologia denunciante: CIn di Torino

Sintesi denuncia: si denuncia Ovidio Meoni quale milite della Gnr e complice di truffa

Arresto:

Data e luogo: 25.05.1945, Torino

Autorità procedente: Polizia del Popolo di Torino

Sintesi verbale: appartenenza alla Gnr

Indagini / Attività antecedenti al dibattimento:

Interrogatorio di PG (23.05. 1945 presso l'ufficio della Polizia del Popolo di Mirafiori):

Dichiara di essere giunto a Torino nel 1944. Studente universitario, riformato dalla marina e sprovvisto di documenti, temendo i rastrellamenti si arruolò nella Milizia confinaria e fu adibito a servizi anonari in abiti borghesi. Nega di aver costretto Locatelli e Carretto a scrivere che rifornivano partigiani e nega di aver incassato la somma che il Carretto aveva dato al suo complice Gianni. Nega inoltre di aver mandato qualcuno a ricattare i negozianti e di averli minacciati, affermando di averli solo avvertiti delle conseguenze giudiziarie che avrebbero subito se si fosse scoperto che erano dediti alla macellazione clandestina. Dichiara che nel dicembre del 1944 disertò e si nascose in casa di tale Gilda Bogo. Si fece fare una carta d'identità falsa e rimase in contatto con i partigiani, ai quali consegnò una pistola nei giorni dell'insurrezione.

Interrogatorio del PM (13.07.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino):

Dichiara di aver lasciato Arezzo in seguito all'avanzare delle operazioni belliche e di essere giunto a Torino nel giugno del 1944. Qui si arruolò nella Milizia confinaria e gli furono assegnati compiti di vigilanza anonaria, che disimpegnava insieme ad altri, tra cui certo Gianni. Afferma di aver fermato un giorno due donne, tali Gilda Bogo e Lucia Baldo, che trasportavano due valigie di carne da macellazione clandestina. Il Gianni, sospettando che queste fossero coinvolte in un traffico a favore dei partigiani, gli propose di rilasciarle dietro compenso. Afferma di non aver osato pronunciarsi, pur non essendo d'accordo, per paura delle conseguenze. Dichiara che, anche perché attratto da una delle due donne, si avvicinò loro proponendo di trattare con il suo compagno. Afferma di aver incontrato altre due volte le donne insieme al Gianni, ma che queste non sborsarono la somma richiesta dal milite. Perciò il Gianni minacciò di denunciarle. Afferma che le due donne avvertirono i macellai produttori e così dopo 5 giorni andarono tutti e quattro a Santena per conferire con loro. Convinti i tedeschi a non intervenire, il Gianni riuscì a persuadere i macellai Carretto e Locatelli a sborsare 100.000 lire, di cui 50.000 furono subito consegnate al Gianni. Le restanti 50.000, nonostante le due donne fossero state incaricate di fare pressione sui commercianti, non furono consegnate. Ammette dunque di aver aiutato il Gianni ad intascare la sua parte, ma nega di aver tratto profitto dalla faccenda. Afferma di non poter dire nulla del Gianni e che il loro comandante era il brigadiere Ghidotti, alle dipendenze del capitano Fabi. Riferisce che il giorno delle trattative i due macellai sapevano di trattare con agenti della Polizia anonaria, e che lui stesso aveva raccolto le dichiarazioni in cui essi ammettevano di commerciare la carne sul mercato nero. Afferma che ciò fu fatto per convincerli a cercare un accordo economico.

Audizione testimoni:

Teste 1: Gilda Bogo (23.05.1945 avanti PG)

Dichiara che nell'ottobre del 1944 trafficava carne da macellazione clandestina che prendeva da Locatelli a Santena e portava a Torino con un guadagno di 100 lire a viaggio. Un giorno venne sorpresa in compagnia dell'amica Lucia Baldo da due militi, Ovidio Meoni e certo Gianni, che sequestrarono loro la merce. Questi accettarono la somma che lei offrì per evitare che procedessero oltre; ma poiché riteneva che la somma avrebbero dovuto sborsarla i fornitori, lei e la Baldo fecero conoscere ai militi i commercianti Carretto e Locatelli. Il 2 novembre dunque tutti e quattro andarono a Santena. Entrambi i commercianti furono costretti a firmare una dichiarazione in cui affermavano di rifornire i partigiani di carne da macellazione clandestina. Un amico del Locatelli, Enrico Mollo, fece chiamare i tedeschi credendo che si trattasse di falsi

agenti. Questi, fattisi riconoscere, ottennero dai tedeschi di gestire la questione in autonomia. Dichiarò che in seguito, trovandosi tutti a cena per le trattative, il Carretto consegnò 50.000 lire al Gianni; i due commercianti avrebbero dovuto consegnarne altrettanto due giorni dopo. Poiché il Carretto non si presentò, i due militi inviarono lei e la Baldo a riscuotere la somma, ma invano. Aggiunge di convivere con il Meoni dal gennaio 1945, dopo che egli ebbe disertato dal suo reparto. Afferma di ritenerlo onesto e che si rivelò contrario al modo di agire del Gianni.

Teste 2: Carlo Locatelli (23.05.1945 avanti PG)

Dichiara che il 02.11.1944 si presentarono presso la sua abitazione due militi dell'Annonaria, tali Ovidio Meoni e Gianni, i quali lo dichiararono in contravvenzione e gli chiesero di seguirli al Comando di Moncalieri. Lo invitarono a scrivere una dichiarazione nella quale, sotto minaccia di sevizie e di incendio della casa, dovette scrivere che riforniva i partigiani della carne che macellava clandestinamente, cosa che effettivamente faceva. Afferma che siccome nei giorni precedenti tali Gilda Bogo e Lucia Baldo gli avevano detto che tramite il versamento di denaro avrebbe risolto ogni noia, comprese che il modo di procedere dei militi era un ricatto. Infatti il Meoni riuscì a convincere i tedeschi a lasciare sistemare la cosa ai due militi. Andati a pranzo con i due militi, lui e il Carretto furono costretti a sborsare la somma di 50.000 lire. Il Gianni ne pretendeva altre 50.000 che avrebbero dovuto portargli due giorni dopo. Nei due giorni successivi furono perseguitati entrambi dalle due donne sopracitate, finché il testimone non minacciò di rivolgersi al comando dei due militi e la faccenda finì lì.

Sentito anche dal PM (30.07.1945):

Conferma quanto dichiarato in precedenza. Afferma che le due donne erano d'accordo con i militi e che quando lui e il Carretto firmarono la dichiarazione lo fecero sotto la minaccia delle armi. Afferma che era il Meoni, e non il Gianni, a dimostrarsi il più attivo nello svolgimento dell'operazione.

Teste 3: Giorgio Balocco (22.05.1945 avanti PG)

Dichiara di aver assistito a Santena nel novembre del 1944 a un'operazione dell'Annonaria per il sequestro di carne da macellazione clandestina a cui partecipò Ovidio Meoni. Afferma di aver in seguito saputo che detta operazione fu compiuta illegalmente e divenne un accordo tra militi e contravventori. Questi sborsarono 50.000 lire e furono lasciati liberi.

Teste 4: Lucia Baldo (23.05.1945 avanti PG)

Dichiara che nell'ottobre del 1944 trafficava carne da macellazione clandestina, che prendeva da certi Carretto e Locatelli a Santena e portava a Torino. Un giorno venne sorpresa in compagnia di Gilda Bogo da due militi, Ovidio Meoni e certo Gianni, che sequestrarono loro la merce. Gli stessi chiesero denaro per evitare che il regolare verbale fosse inoltrato. Il Gianni pretese 20.000 lire, e non potendosi loro permettere tale somma fecero conoscere ai militi i commercianti Carretto e Locatelli. Entrambi furono costretti a firmare una dichiarazione di cui la testimone afferma di non conoscere il contenuto. Un amico del Locatelli fece chiamare i tedeschi per accertare che si trattasse di militi regolari, e questi, fattisi riconoscere, ottennero di gestire la faccenda in autonomia. Dichiarò di aver visto a cena il Carretto consegnare 50.000 lire al Gianni e di aver udito che i commercianti avrebbero dovuto consegnarne altrettanto due giorni dopo. Poiché il Carretto non si era presentato, i due militi fecero andare lei e Gilda Bogo a riscuotere la somma, tuttavia invano. Afferma che il Gianni era il più propenso a esigere denaro.

Teste 5: Piero Carretto (30.07.1945 avanti PM)

Dichiara che i due militi Meoni e Gianni, insieme alle due donne, costrinsero lui e il Locatelli con la minaccia delle armi a scrivere una dichiarazione in cui ammettevano di rifornire i partigiani di carne clandestina. Per risolvere la questione, trattarono con i militi; il Meoni pretendeva 100.000 lire, ma gliene furono consegnate solo 50.000. Afferma di aver dato il denaro al Gianni e di non sapere in seguito come venne spartito.

Teste 6: Mario Magroni (21.08.1945 avanti PM)

Dichiara di essere stato arrestato il 15.07.1944 da elementi dell'Ufficio politico della Gnr con sede a Moncalieri. Afferma di essersi rifiutato di firmare il verbale di interrogatorio perché erano riportate ammissioni da parte sua che non erano in realtà avvenute; venne dunque condotto presso Ovidio Meoni, in una stanza separata, e invitato a confessare. Poiché si rifiutò ancora, il Meoni cominciò a percuoterlo con un "pugno americano" e continuò per un'ora, durante la quale perse moltissimo sangue e svenne due volte. In seguito venne portato alle Nuove di Torino dove rimase fino alla Liberazione. Dichiarò di essere stato denunciato al Co.Gu. insieme al padre. Afferma che il Meoni godeva della fiducia di tale maresciallo Abbatecola.

Teste 7: Federico Magroni (21.08.1945 avanti PM)

Dichiara di essere stato arrestato il 15.07.1944 da elementi dell'Ufficio politico della Gnr con sede a Moncalieri. Durante l'interrogatorio fu percosso quattro volte. Tra i presenti c'era anche

Ovidio Meoni, ma afferma di non poter specificare se anch'egli partecipò al pestaggio. Afferma di essere stato lasciato per tre giorni senza bere e mangiare perché si rifiutava di rivelare i nomi dei componenti dei Comitati di liberazione. Riferisce di aver ottenuto, un giorno, di essere accompagnato al gabinetto, e che vedendo un getto d'acqua vi si gettò per dissetarsi: il Meoni lo prese per il colletto e lo gettò a terra, impedendogli di bere.

Teste 8: Antonietta Minetto (21.08.1945 avanti PM)

Dichiara di essere stata arrestata il 15.07.1944 da elementi dell'Ufficio politico della Gnr e condotta presso il Castello di Moncalieri, dove venne rinchiusa con la figlia e altre donne in una cantina. Afferma che quando la figlia tornava in cella dopo l'interrogatorio piangeva perché era stata minacciata del taglio dei capelli o di venire cosparsa di benzina sul capo. Afferma che per consolarla le aveva assicurato che non avrebbero dato seguito alla minaccia. Quando venne interrogata lei, il maresciallo Abattecola le contestò di aver detto a sua figlia che non le avrebbero tagliato i capelli, e ordinò al Meoni di procedere su di lei alla tosatura. Il Meoni eseguì tagliandole una grossa ciocca di capelli.

Scritti difensivi:

L'avvocato chiede per l'imputato il beneficio della libertà provvisoria.

Altro:

Libretto degli assegni di Ovidio Meoni presso l'Istituto S. Paolo

SEZIONE 3: IL PROCESSO.

IMPUTAZIONI

Imputazioni:

Capo 1°: collaborazionismo militare art. 51 cpmg e intelligenza con il nemico art. 54 cpmg

Capo 2°: violenza privata in concorso di persone art. 110 cp 620 cp

Capo 3°: concussione in concorso di persone art. 110 cp 317 cp

Descrizione:

Capo 1°: imputato di collaborazionismo militare e intelligenza con il nemico per aver favorito le operazioni militari del nemico e tenuto con esso intelligenza procedendo all'arresto di numerosi patrioti che, dopo essere stati torturati e seviziati, venivano consegnati alle autorità nazi-fasciste per la loro uccisione e il loro internamento in Germania.

Capo 2° imputato di violenza privata per aver, in Santena, in concorso con certo Gianni non meglio identificato, minacciato con le armi i commercianti Carlo Locatelli e Pietro Carretto, costringendoli a firmare una dichiarazione in cui ammettevano di rifornire i partigiani con carne di bovini macellati clandestinamente.

Capo 3°: imputato di concussione per avere, nelle medesime circostanze del fatto precedente ed in concorso con tale Gianni, abusando delle sue funzioni di milite confinario assegnato temporaneamente al servizio annonario, costretto Locatelli e Carretto a consegnargli 50.000 lire, minacciandoli di denuncia alle autorità nazi-fasciste come favoreggiatori di partigiani e di incendiare le loro case.

Concorso: tale Gianni non meglio identificato

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Vittorio Giulio (di fiducia)

DIBATTIMENTO

Data apertura dibattimento: 20.09.1945

Data chiusura dibattimento: lo stesso giorno

Interrogatorio dell'imputato:

Dichiara di essere partito per il nord nel giugno del 1944 credendo che la guerra volgesse al termine. Fu arrestato dalla Milizia confinaria nei pressi di Moncalieri e in seguito vi si arruolò, prestando servizio nell'Annonaria. Nega di aver preso parte ad arresti, interrogatori o sevizie. Per quanto riguarda la concussione, riferisce che fu il Gianni a organizzare tutto. In osteria il Gianni prese 50.000 lire mentre lui non prese nulla, mostrando il suo disappunto. Conferma di aver disertato e di essere rimasto sempre nascosto. Nega di essere stato la persona di fiducia del maresciallo Abatecola. Ammette di conoscerlo perché erano insieme sul camion che li trasportava da Bologna a Torino.

Esame dei testimoni:

Teste n. 1: Carlo Locatelli (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: conferma quanto deposto in istruttoria. Afferma che la Bogo gli disse che dovevano corrompere i due militi se non volevano essere denunciati. Il Carretto pagò 50.000 lire al Gianni che le consegnò al Meoni. Afferma di aver avuto l'impressione che le due donne fossero d'accordo con i militi. Riferisce che nel costringerli a scrivere la dichiarazione, il Meoni fece vedere la rivoltella attraverso la tasca, ma senza estrarla. Dichiara che era il Meoni il milite che parlava di più.

Teste n. 2: Pietro Carretto (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: conferma quanto dichiarato in istruttoria. Afferma che già prima di essere costretto a firmare la dichiarazione sapeva che le due donne erano state fermate dai militi e che questi avevano loro sequestrato la carne. Scrisse la dichiarazione in cui ammetteva di rifornire i partigiani sotto la minaccia di vedersi incendiare la casa. Riferisce che i militi facevano vedere la pistola che tenevano in tasca, senza però estrarla.

Teste n. 3: Rino Ghidotti (citato dal PM)

Tipologia: soggetto terzo

Sintesi deposizione: riferisce che nel giugno del 1944 vennero dalla Toscana alcuni elementi fascisti che si installarono al Castello di Moncalieri, dando inizio ad arresti e sevizie. Afferma che quando arrivò, il Meoni era malvestito e malandato in salute e che il maresciallo Abatecola gli fornì indumenti e denaro. Afferma che il Meoni si era lamentato delle malefatte dei suoi compagni.

Teste n. 4: Mario Magroni (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: dichiara di essere stato arrestato il 15.07.1944. Il Meoni presiedeva il suo interrogatorio al Castello di Moncalieri insieme all'Abatecola. Poiché si rifiutò di firmare il verbale, fu fatto allontanare e il Meoni lo colpì ripetutamente con il "pugno americano". Dichiara che questi gli disse che se non avesse parlato lo avrebbero fucilato e che lui avrebbe preso i suoi vestiti come aveva già fatto con altri. Dichiara di aver firmato il verbale il giorno dopo, sempre sotto minaccia. Ammette di essersi recato alle Nuove per vedere il Meoni dopo la Liberazione e dichiara che questo aveva ammesso di averlo picchiato.

Teste n. 5: Antonietta Minetto (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: dichiara che il Meoni non era tra i militi che la arrestarono ma che lo trovò al Castello di Moncalieri. Afferma di aver chiesto al Meoni la ragione dell'arresto di suo marito, e che questi rispose che il marito aveva dato 20.000 lire a dei ragazzi perché andassero in montagna. Con lei c'era anche tale signora Lavagno. Conferma che il Meoni su ordine dell'Abatecola le tagliò una ciocca di capelli. Riferisce di essere la convivente di Federico Magroni.

Teste n. 6: Giovanni Giachino (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: dichiara di essere il padre del condannato a morte Erich Giachino nel processo del generale Giuseppe Perotti. Condotta al Castello di Moncalieri, l'Abatecola diede ordine al Meoni di togliergli le scarpe e bruciargli le piante dei piedi per costringerlo a dire i nomi di coloro che gli avevano consegnato 10.000 lire per le spese funerarie per il figlio. Il Meoni eseguì. Afferma di averlo visto picchiare altri prigionieri.

Teste n. 7: Caterina Vil Giachino (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: madre di Erich Giachino, condannato a morte, fu arrestata e condotta al Castello di Moncalieri dove il Meoni e altri militi la costrinsero ad ascoltare un grammofono a ripetizione in modo da stordirla e farla parlare. Afferma che il Meoni era presente quando l'Abatecola le diede 10 minuti per riferire la provenienza delle 10.000 lire che il Cvl le aveva dato per il funerale del figlio dicendo che altrimenti avrebbe fucilato suo marito. Afferma che il Meoni cercò di essere gentile con lei, ma riferisce di averlo poi visto picchiare selvaggiamente un altro detenuto.

Teste n. 8: Alfredo Baineri (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: arrestato a Porta Nuova e condotto al Castello di Moncalieri, riferisce di essere stato picchiato selvaggiamente da due o tre militi, tra cui il Meoni. Afferma di averlo visto sbattere a terra Federico Magroni per impedirgli di bere.

Teste n. 9: Giovanni Rigo (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: afferma di essere stato torturato al Castello di Rivoli Moncalieri (lo costrinsero a indossare una maglia di lana impregnata di benzina e gli bruciarono la pancia) ma che il Meoni non partecipò, limitandosi ad accompagnarlo dalla cella alla stanza dell'interrogatorio.

Teste n. 10: Lucia Galvagno (citato dalla difesa)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: conferma quanto depresso in istruttoria. Nega di aver sentito parlare di bruciare case o di aver visto estrarre la rivoltella quando i commercianti scrissero la dichiarazione in cui ammettevano di rifornire i partigiani. Le dichiarazioni vennero ritirate dal Meoni. Afferma che furono il Carretto e il Locatelli a offrire denaro per sistemare la cosa. Riferisce che il Meoni e il Gianni la incaricarono di andare dal Carretto per avere le altre 50.000 lire ma che fu cacciata a male parole.

Teste n. 11: Giacomo Jona (citato dalla difesa)

Tipologia: soggetto terzo

Sintesi deposizione: afferma che il Meoni gli fornì alcune rivoltelle e due bombe a mano conoscendo la sua attività di sappista.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni del PM: ritenersi l'imputato colpevole del reato ascrittogli e condannarlo, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di 30 anni di reclusione per il delitto di cui all'art. 51 cpmg e alla pena di 7 anni e 10 mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 628-29 cpmg.

Conclusioni della difesa: assolversi il Meoni per quanto concerne le imputazioni di cui al capo 2° e 3° per insufficienza di prove; dichiararsi, in subordine, che i fatti stessi costituiscono l'unico delitto di cui all'art. 319 cp e applicarsi a suo favore le attenuanti di cui all'art. 114 cp. Assolversi l'imputato dal più grave addebito di cui al capo 1° per insufficienza di prove; dichiararsi, in subordine, che il fatto costituisca il delitto di cui all'art. 608 cp e applicarsi le attenuanti generiche

di cui all'art. 62 bis cp.

SENTENZA

Esito:

Condanna: riconosciuto colpevole di avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo 1°, che rimane così modificato, favorito i disegni politici del nemico partecipando a interrogatori con sevizie in persona di numerosi patrioti, nonché per il delitto di concussione di cui al capo 3° della rubrica medesima, nel quale rimane smentito il fatto annunziato al capo 2°; condannato a 25 anni di reclusione.

Sanzioni accessorie: 3000 lire di multa, interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella legale durante la pena, pagamento delle spese del procedimento e quelle del mantenimento in carcere, confisca dei beni e, a pena espiata, libertà vigilata per una durata minima di 3 anni.

Derubricazione: collaborazionismo politico art. 58 cpmg.

Motivazioni della sentenza: la Corte osserva che le risultanze dibattimentali non autorizzano a ritenere che il Meoni abbia preso parte agli arresti dei patrioti; egli però era presente e operante nelle sevizie che gli arrestati subirono nel Castello di Moncalieri. La Corte ritiene che la condotta del Meoni, pur essendo disumana, non possa essere dunque inquadrata negli art. 51 o 54 cpmg, non avendo egli partecipato agli arresti, i quali avevano lo scopo di impedire o ritardare la formazione e l'organizzazione partigiana. La partecipazione del Meoni agli interrogatori e alle sevizie riguarda, a parere della Corte, un'attività di polizia politica che corrisponde al delitto di cui all'art. 58 cpmg. La Corte ritiene inoltre palese la responsabilità del Meoni quanto al reato di concussione: l'offerta del denaro da parte dei due commercianti non fu spontanea, ma coatta, e il fatto che il Meoni e il Gianni esercitassero una pubblica funzione è sufficiente a integrare il reato di concussione. Il reato di violenza privata è considerabile parte dell'iter criminis del reato di concussione.

SEZIONE 4: IMPUGNAZIONI / GIUDIZIO DI RINVIO

Ricorso avanti Corte di Cassazione di Milano:

Data: 22.09.1945

Promosso da:

Avv. Vittorio Giulio

Sintesi dei motivi di impugnazione: violazione dell'art. 477 cp; dove il fatto risulti diverso da quello enunciato nella richiesta di citazione, la Corte deve ordinare la trasmissione degli atti al PM. Il fatto contestato al Meoni nel corso del processo si inquadra nella nozione del delitto di abuso di autorità contro arrestati o detenuti di cui all'art. 608 cp e non nel reato di collaborazionismo politico. Non vi è inoltre prova che l'imputato volesse collaborare con il nemico per favorirne i disegni politici. La vicenda dei commercianti in borsa nera integra il reato di corruzione, invece di quello di concussione, perché furono gli stessi Locatelli e Carretto a offrire soldi ai due militi per togliersi dagli impicci. Infine, la sua diserzione e l'amicizia con alcuni patrioti, a uno dei quali fornì anche delle armi, avrebbero dovuto costituire fondamento alla richiesta delle attenuanti generiche.

Ricorso avanti Corte di Cassazione di Milano:

Data: 22.09.1945

Promosso da:

PM avv. Ettore Fortini

Sintesi dei motivi di impugnazione: il fatto che il Meoni non abbia partecipato agli arresti dei patrioti non è sufficiente a giustificare la degradazione del reato ascrittogli in quello di cui all'art.

58 cpmg. Il fine dell'Ufficio politico della Gnr confinaria al quale il Meoni apparteneva era quello di impedire a ogni costo e con ogni mezzo la ripresa del movimento dell'organizzazione partigiana. Inoltre, il reato di violenza privata è ben distinto da quello di concussione nella condotta dell'imputato, per modalità di esecuzione e per il relativo lungo periodo trascorso tra i due reati. Infine, l'imputato avrebbe dovuto essere condannato anche per falso, avendo costretto i due commercianti a scrivere una finta dichiarazione sotto minaccia.

Sentenza Corte di Cassazione:

N.:

Data: 21.01.1947

Esito: rigetto del ricorso di Ovidio Meoni e condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 2.000 lire a favore della Cassa delle Ammende; rigetto del ricorso del PM.

Sintesi della sentenza / principi di diritto: l'amnistia non può trovare applicazione a causa del comportamento inumano tenuto dal Meoni nei confronti dei prigionieri. La Corte ha giudicato rettamente nell'inquadrare la condotta del Meoni nel reato di cui all'art. 58 cpmg, poiché i suoi atti erano commessi allo scopo di reprimere eventuali attentati contro il regime repubblicano e di consolidarne le istituzioni. Nessuna censura merita la sentenza impugnata neanche per quanto riguarda il reato di concussione; la violenza privata non può considerarsi un reato a sé stante, perché essa fu usata dai militi come leva per ottenere più facilmente ciò a cui miravano.

Sezione: II

SEZIONE 5: ESECUZIONE DELLA PENA

Carcerazione preventiva:

dal 25.05.1945 al 20.09.1945

Pena: da 20.09.1945

Durata prevista della detenzione: 25 anni

SEZIONE 6: ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCESSO

NOMINATIVI CITATI NEL PROCESSO

Brigadiere Ghidotti
Capitano Fabi
Maresciallo Umberto Abbatecola
Erich Giachino
Giuseppe Perotti

NOTE STORICHE E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Processo relativo ai crimini perpetrati dalla Gnr confinaria, il cui comando aveva sede nel Castello di Moncalieri.

Nel fascicolo è citato il processo contro Giuseppe Perotti, a capo del Comitato militare regionale piemontese. Arrestato presso il Duomo di Torino insieme ad altri partigiani e processato dal Tribunale Speciale, fu condannato a morte e fucilato il 5 aprile 1944 al Martinetto insieme a Franco Balbis, Quinto Bevilacqua, Giulio Biglieri, Erich Giachino, Paolo Braccini, Eusebio Giambone e Massimo Montano.

NOTE GIURIDICHE



Redazione: Barbara De Luna
Revisione: Chiara Colombini

In nome di UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte - Luogotenente Generale del Regno
La Corte Straordinaria di Assise di Torino

Sezione =Prima =

composta degli ill.mi Signori:

Ruggiero	dott. Raffaele
Zamarella	Leopoldo
Ticciati	Tillo
Rigo	Alessandro
Vietti	Carlo

Data 20. Set. 45

A 76

N. 153/45 R. Gen.

Presidente

Giurato

Depositate in Cancelleria
op. 25. Set. 1945
G. G. G.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

MEONI OVIDIO fu Ernesto e di Chiavolini Santa, nato
a Castiglion Fiorentino (Arezzo) il 1.3.1920 e
res. Torino in Via Campana 27.

Detenuto dal 25.5.1945. Presente

IMPUTATO

a) del delitto p.e p. dagli artt. 51 - 54 del C.P.M.G.
in relazione all'art. I del D.L.L. 22.4.1945 N. 142,
per avere -in Piemonte fino al 26. Aprile. 1945 favorito
le operazioni militari del nemico invasore e tenuto com
lo stesso intelligenza procedendo all'arresto di
numerosi patrioti che, dopo essere stati torturati
e seviziati, venivano consegnati alle autorità nazi-

F. G. G.
28/9/1945 Set.

fasciste per la loro uccisione ed il loro internamento
in Germania.

b) del delitto p.e.p. dall'art. 110.610 C.P. ed art. 3
D.L.L. 27.7.1944 n. 159 per avere in Santena il giorno
2. Novembre. 1944 in concorso con certo Gianni, non meglio
identificato, minacciato con armi i commercianti Lo-
catelli Carlo e Carretto Pietro, costretto gli stessi
a firmare una dichiarazione con cui ammettevano di ri-
fornire i partigiani con carne di bovini macellati
clandestinamente.

c) del delitto p.e.p. dagli artt. 110.317 C.P. ed art. 3
del D.L.L. 27.7.1944 N. 159 per avere, nelle medesime
circostanze di tempo e di luogo di cui al capo preceden-
te ed in concorso con certo Gianni, non meglio iden-
tificato, abusando delle sue funzioni di milite con-
finario assegnato temporaneamente a servizio annorario
costretto Locatelli Carlo e Carretto Pietro a versare
la somma di L. 50.000 minacciando gli stessi di pro-
cedere a denuncia alle autorità nazi - fasciste
come favoreggiatori dei partigiani e di incendiare
le loro case.

*Leviti l'imputato, il P.M., in
difesa.
La Corte osserva che Meoni Oreste, prove-
niente dalla natia Botanico, quando le forze
fasciste avanzavano verso il Jettentrone della
penisola, si aggregò ad un gruppo di militi*

capoggiato dal marchese Abate, pure agli ordi-
 ni d'armi, anche nel castello d'Almancora, tri-
 stemente furono per i sistemi d'arruolamento
 in esso applicati, già noti alla Corte per altro
 presso recentemente trattato in confronto d'altra
 metà d'Europa, e adempiti alla piena d'ordine.
 E, come gli altri, il che si, o che fosse partito già
 accumulato nella Camera fuggiasca, e che, come egli
 ha sostenuto in ubbidienza, capitano per esso, come
 fu un mezzo di fortuna, nel servizio guidato
 dallo stesso Abate, allontanandosi dalla terra
 terra, dove l'infamia la madre, dimostrava che
 aveva rivolto di temere se a fosse rimasto. E
 se non lo era già prima, divenne a Almancora,
 dove nel marchese Abate fu rimesso a
 punto, come a tutte gli altri afferiva, di luce
 re e fulgore e non ridotto che era, il vero
 politico d'ordini, non avendo a nessuno nel
 proprietà della condizione di sfruttamento d'
 una situazione che si sapeva precaria, per trarre
 il maggior vantaggio possibile, tanto che in pochi
 mesi, egli, il miserabile "rimesso a punto", fu
 te, d'ordini, separato a Milano per 200.000
 lire, trasportate per il "Militar Jean Paul" in Ger-
 mania. I sistemi erano quelli d'armi e d'ordine

un esemplare la concessione del primo numero dei
campi di imputazione a suo carico.

Dice infatti lo stesso testimone Cipriotti che,
dopo qualche iniziale resistenza, "sinceramente,
sotto spinta forse del desiderio di lavoro,
entrò anche lui nell'ordine d'idea e d'intenti
dei suoi compagni".

Talché di ventura, dunque, in una tratta
di n. avventurieri senza scampoli, disperanti
nell'altro e nella sopraffazione.

Come si è più largamente detto nella causa
a carico del chiamato Antonio, deciso all'ubbidienza
del 17 corrente, l'episodio nel quale anche il Meo
mi espone non attinta, che pare d'averlo preso
definito, mette capo ad una semplice opera
più che di imputazione con l'arresto di Magnani,
Ferraris e Lavagnolo Giovanni e altri, organizzati
tra i formazioni partigiane della brigata Mit-
terotti; notevole fu questo arresto quello dei co-
ordinati Giachino e Wladimir, genitori dell'esi-
co tenente Giachino, che era stato il 4 aprile
1944 giunto insieme col generale Perotto
e altri dei compagni di parte e d'azione a il
genio di questi di materiali immensi al Torino

male della crisi repubblicana triale italiana, per
 sono ormai parati alla storia. Vindente qui
 di il fine di tale natura: impedire ad ogni costo
 e un ogni mezzo, anche terrorizzando i genti
 i movimenti di ordine glorioso, la ripulsa del
 movimenti, che si sentiva non essere stato del
 tutto, della organizzazione partigiana, della quale
 il Partito era stato l'autore.

Peraltro le ripetute struttorie non auto
 ritavano a ritardare che il Meoni abbia preso
 parte agli arresti dei numerosi patrioti.

Ma egli fu presente e operante nelle pen
 zie del castello di Anversa gli arrestati
 furono.

"Venni esultato dal Meoni Onidio, in una
 camera separata, da Eugenio Meoni, e in in
 tutto a conferire. Venivano nuovamente rifiu
 tati, il Meoni curando a presentarsi con un
 "programma americano", e continuò per circa un'ora
 Mi accesi delle lezioni alla schiera; un piccolo
 con forte che gli altri mi si applicavano alla
 schiera per il sangue che colava. Feccei due
 volte."

L'episodio è confermato dagli altri an
 detamenti, i quali rivelano stentare...

la curia o delidamento adrente alla reuon
per il sangue raggrumato, e uanti cono anche il
Meroni ambriacereu fin al punto di stare
de a furia d' peccatore gli si erano gonfiato
le nocche delle dita.

A Minuto ch'ora etta, inditudo pelle' ch'ora
cola, tagliò una forma di un d' capelli.

L'altro Giovanni fu tenuto a sangue per
molte ore in parecchi, fu con il Meroni, il
quale, quando quel d'gruoli, sottoposto al
tormento della tortura, gli chiese per picchi un po'
d'acqua, rispose d' aprire la bocca, che si a
verba pizinto dentro e con gli d'acqua panu
la sete.

Lo quante con d' simili fece al Margheri
Federico, che, come riferisce il teste Raineri,
anche egli peccato nel Meroni, quando quegli,
anato, fece per avvicinare la bocca ad un re
tinello, ne fu violentamente allontanato dal
Meroni, che lo giuraua per terra.

Turbato e nello stesso tempo crudele e
feroce la condotta del Meroni nei' riguardi dei
suei figli Giachino, Ceeso infatti di impressioni
nell'animo della signora, accompagnando,
tanto di determinare nell'animo di lei

intento d'obblio; ma interompeva questa sua
 opera per un'azione psichica e' un'altro detentore
 furia, che, qua' arrestato dal Mameo, sopra
 giungeva. E quando sbatteva, non infuori
 lo a cura nulla del libro del Guechiro, ma
 cio' d'incendio le piante di cui e' d'acqua,
 fuori le maglie, i colli, che era il suo gran
 successo, fu pronto a tagliarli le piante.

Colti in un'azione celante, assidua, immensa, era
 del, spedito, rivelando il suo animo solo ad ogni
 sentimento di civile amichezza: che' ogni cosa
 e fuori non soltanto della legge ma della natura
 nostra.

Quattro in parte si e' parte il quanto e la
 attivita' collaborativa del Meoni potera' in
 grandura nell'art. 51 o 54 C.S.M.G., e' obbliga
 loro essere, ma rispetto negativamente, essendo
 da un'alla per subordinati della N.ferm che in
 voleva l'attuazione dell'art. 58.

Le distribuzioni del art. 51 e 54, opera in par
 te, erano giuridicamente invocate nel P.M. sul principio
 parte che i Meoni erano presentati agli arresti.

Con gli arresti infatti si era iniziando la fase
 d'acrobazie multiple, di impedire o ritardare
 la prevenzione e l'organizzazione partigiana.

Gli organizzatori e gli esecutori della rivolta avevano
con la loro azione favorito il nemico del loro
paese militare, in quanto, secondo un calcolo già al-
tre numerose volte espresso, nella economia della
guerra il movimento partigiano aveva una
grande importanza. Benché ostacolasse il nemico
a distanze forse nel fronte principale d'insurrezio-
ne, ma che veniva alla guerra più imminente
che che lo abbassava alle spalle.

Ma all'arrivo il nemico fu estraneo; e la sua par-
tecipazione agli interrogatori e alle torture che
li accompagnavano riguardava, a parte della cor-
te, una attività di polizia politica che pure non
risultava come effetto e causa agli arresti,
catture, torture, una attività separata, con-
tattata nel caso di insurrezione, come fu fatto
nella prima ora la rivolta completa e compres-
sa e presentando all'occhio d'innanzi patriotti
di. Non erano stati torturati e uccisi, venivano
ecc. ecc. e l'imputazione della quale il nemico
è stato suo solito e della quale si è spesso di-
scusso: « escluso pure nel mondo più am-
bito di avere permesso alcuna attività e non
comprendo pertanto come io possa essere accu-
sato nel Maggior Consiglio, nel Maggior Tribunale

e della Minetto e tutti i c...

bel e proprio sotto questo profilo che la Corte ha
involontariamente applicato l'art. 58 l. P. M. G., con
la Corte addece, mentre una ~~conclusione~~ risposta
definitiva secondo l'art. 60 l. P. M., come
potrebbe essere affermata solo in senso
quello di collaborazione; ma ne e' evidente
la certezza come da parte del P. M.

Palere e la rappresentanza del Meoni quanto
all'altro punto di riferimento.

Lo spreco due donne, Boy, Gilda, rivestite
rinnanzi del Meoni, e Giuliana Lucia, al con
mercio clandestino si come risultato, il Meoni
e il Giammi, non altrimenti identici, piuttosto
subito l'affare. Rintocciati i fornitori della carne
tali Lucatelli e Pucchi, ad essi si fece invari
tutto a pagare una ~~risarcimento~~, dibattuto del Meo
ni stesso, nella quale si diceva che essi forniva
no carne ai participants. Ver o non ver il con
tenuto di tale dichiarazione (la Corte propen
de a credere che vero non fosse), era era l'unico
participato del Meoni ~~manipolato~~ in verte di in
biti per totale ~~affermamento~~ ~~risarcimento~~ si
cattare i due ~~malcolati~~. Essi era, in entrambi

no, efferente ebbene di intelligentia an per
figura, de membra adfiliato, non an quibus
pennibus, immensae et platonis n' ecclesiis,
Pecis, dechi ne non la parte Galway, n'
veritate eorum dei sui manipoli, la offerta
del denaro non per apertura, non credit, tant
per de il credit il donatelli ebbene all un
mentis a nobilitate de idue un forma ment
annuati, non de comuni delinquenti, e in
various l'interventi per tedeschi de v'allo
manno quanto il Magni pote' d'instaurare her
la propria d'instaurati.

E quindi perpetuamente luglio quanto non
i due mulieribus quanto affermano de il
memoria il Giovanni minuziano her n' per
cui de capine, per met' l'usali ebbene il
memoria de il potens appetere, non de usum
religiosa della compromittente d'instaurati.
Cinquant'anni li 4 fuero abrogate, al 50
non de d'instaurati ebbene quibus quibus non, e
fu perper la Galway, anna della Paga, n'
veritate eorum vobis l'annate del Magni, de
si non a richieder quibus perper quibus, non
ne ebbene un rifiuto an minuziano d'instaurati.
Perperius ebbene d'instaurati, e non ebbene.

